

REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DI DUE RAPPRESENTANTI DEI
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA, DI DUE
RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI DI SECONDA
FASCIA E DI DUE RICERCATORI
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENATO ACCADEMICO	23.09.2005
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	27.09.2005
DECRETO RETTORALE	54/2006 dd. 13.01.2006
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2006

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 Indizione delle elezioni.

Le elezioni per la nomina di due rappresentanti dei professori di prima fascia, di due rappresentanti dei professori di seconda fascia e di due rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione dell'Università ai sensi dell'art. 1.1 dello Statuto, vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.

Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.

Il decreto rettorale fissa la data e la sede delle elezioni e l'orario di apertura e chiusura del seggio, nonché la convocazione delle tre Assemblee degli elettori.

Del decreto rettorale viene data pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Università, sul sito WEB, nonché idonea comunicazione a tutto il personale docente e ricercatore dell'Ateneo.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo: professori di prima fascia.

Sono elettori tutti i professori di prima fascia straordinari ed ordinari ed i professori fuori ruolo dell'Università degli Studi di Trieste.

Sono eleggibili tutti coloro che abbiano esercitato l'opzione per il regime di impegno a tempo pieno.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo: professori di seconda fascia.

Sono elettori tutti i professori di seconda fascia ed i professori fuori ruolo dell'Università degli Studi di Trieste

Ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori di seconda fascia.

Sono eleggibili tutti coloro che abbiano esercitato l'opzione per il regime di impegno a tempo pieno.

Art. 4 Elettorato attivo e passivo: ricercatori.

Sono elettori tutti i ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste, compresi i ricercatori a tempo determinato.

Ai sensi dell'art.39.1 dello Statuto, gli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

Sono eleggibili tutti coloro che abbiano esercitato l'opzione per regime di impegno a tempo pieno.

Art. 5 Assemblee degli elettori e Commissione Elettorale.

Gli aventi diritto all'elettorato attivo, rispettivamente dei professori di prima fascia, di seconda fascia, e dei ricercatori, riuniti in tre distinte Assemblee, eleggono il Presidente dell'Assemblea.

Ciascuna Assemblea nomina un membro e un supplente per la Commissione Elettorale, che risulterà pertanto formata da un professore di prima fascia, che ricoprirà la funzione di Presidente, un professore di seconda fascia, membro e da un ricercatore che svolgerà le funzioni di segretario.

Detta Commissione sovrintende alle operazioni elettorali ed agli scrutini sia del primo turno elettorale, che dell'eventuale turno straordinario.

Ciascuna Assemblea degli aventi diritto formalizza, secondo ordine alfabetico, l'elenco delle candidature, presentate secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Delle operazioni di ciascuna Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario da trasmettersi immediatamente al Rettore.

Art. 6 Candidature.

Le candidature devono essere presentate dagli aventi diritto all'elettorato passivo di ciascuna categoria con lettera sottoscritta indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, sulla base di un apposito facsimile, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data in cui sono state fissate con decreto rettorale le Assemblee degli elettori. La presentazione delle candidature deve essere corredata dalle firme di almeno un'aliquota del 3% rispettivamente dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori corrispondenti all'elettorato attivo di ciascuna categoria.

Il rispetto del termine è comprovato dalla registrazione di protocollo.

Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla competente Ripartizione Affari generali che provvederà al successivo inoltro delle candidature valide alle Assemblee degli elettori di cui all'art. 5.

Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

Art. 7 Lista degli elettori.

Gli elenchi nominativi degli elettori sono a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse rispettivamente presso l'Ufficio Affari Generali del Rettorato e presso la Commissione Elettorale.

Le liste degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 8 Espressione del voto.

Nel locale in cui avranno svolgimento le operazioni di voto sarà affisso un manifesto con i tre distinti elenchi di candidati.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo candidato, appartenente al proprio elettorato.

Qualora risulti indicata sulla scheda elettorale più di una preferenza il voto è nullo.

Il voto è segreto.

Art. 9 Validità delle elezioni.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di cui agli artt. 2, 3, e 4 considerati distintamente per ciascuna categoria.

Un turno elettorale straordinario è indetto per quelle categorie che non abbiano raggiunto il quorum richiesto.

L'esito delle elezioni straordinarie è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 10 Verbale delle operazioni elettorali.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati degli scrutini.

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Art. 11 Risultato delle elezioni.

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.

A parità di voti si dovrà assegnare la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio nel ruolo.

A parità di anzianità di servizio nel ruolo la precedenza spetta al più anziano di età.

Art. 12 Conclusione delle operazioni elettorali.

A conclusione degli scrutini, il Presidente della Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente agli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto corredati dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.

Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione elettorale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

Art. 13 Insediamento dei neo eletti.

L'insediamento dei neo eletti nel Consiglio di Amministrazione nella nuova composizione deve avvenire contemporaneamente a quello dei nuovi rappresentanti del personale tecnico amministrativo in base all'esito delle relative elezioni.

Art. 14 Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive.

Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti.

In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.

Nel caso di elezioni suppletive per una singola categoria il decreto rettorale prevederà l'indizione solo per quella categoria, nonché la convocazione dell'Assemblea degli elettori che nominerà la Commissione elettorale, formata da tre membri effettivi e da un membro supplente.

Art. 15 Durata del mandato.

Ai sensi dell'art. 37.1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 16 Incompatibilità.

Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo transitorio, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Senato Accademico.